

REGIONE PUGLIA

Prot. N. *10/11/89* Allegati N.

Risposta al foglio N.

del

9 GEN. 1990
Bari, li 19

OGGETTO: Trasmissione disegno di legge N. *37* ad oggetto: *Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990-1992.*

Al Signor Presidente
del Consiglio Regionale

SEDE

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
10 GEN. 1990		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	<i>117</i>	

e, p.c. Al Segretario della Presidenza

SEDE

e, p.c. Al Settore Legislativo

SEDE

Per i provvedimenti di competenza, si trasmette copia del disegno di legge n. *37*, approvato dalla Giunta Regionale, nella seduta del **29 DIC. 1989**

D'ORDINE DEL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dr. Giuseppe Castore)

Giuseppe Castore

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 421/A IV Legislatura

RELAZIONE

Il Bilancio di Previsione 1990 costituisce la tappa finale del percorso di riordino e risanamento proposto un anno fa.

I risultati conseguiti sono ben visibili e tutti importanti, pur in una situazione politica complessivamente incerta e piena di tensioni.

Risulta infatti evidente, il progressivo, netto miglioramento delle condizioni della Cassa, tanto che può prevedersi in tempi brevi la definitiva normalizzazione, assicurando così la correntezza dei pagamenti.

La restituzione di quasi tutta la massa di risorse anticipate dal pool di tesoreria negli anni scorsi rappresenta un altro risultato di straordinaria importanza se si considera che esso è stato ottenuto in un arco di tempo relativamente breve e senza contrarre, anzi aumentando in misura considerevole il volume e la velocità dei pagamenti.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

Il Conto Consuntivo 1988 è stato il momento di verifica rigorosa degli accertamenti e degli impegni ed ha consentito una "radicale pulizia" delle partite insussistenti, garantendo in questo modo veridicità e trasparenza.

Il fenomeno delle passività pregresse, che ha appesantito il Bilancio della Regione e ne ha minato la credibilità, è completamente rientrato in quanto esse hanno trovato gradualmente sistemazione e copertura sia pure in termini pluriennali.

Anche sotto il profilo organizzativo i progressi sono stati numerosi e consistenti ed hanno reso possibile la predisposizione dell'anagrafe dei fornitori degli interventi finanziari della Regione ed uno studio sull'andamento della spesa nel triennio 1986 - 1988, oltre che una più funzionale ed incisiva organizzazione dei dati.

Il rischio a questo punto è di abbassare la guardia considerando definitivamente alle spalle ogni pericolo, mentre è superata solo la fase più acuta delle difficoltà.

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Infatti resta ancora oggi immodificato il quadro normativo statale di riferimento, non avendosi più notizie rasicuranti sulla sollecita approvazione del recente D.D.L. di riforma della finanza regionale che accoglie, sia pure parzialmente, le annose richieste delle Regioni.

Nè si sono accelerati i tempi di accreditamento delle assegnazioni statali, talvolta anche più lunghi che in passato, tanto che alla fine del 1989 la Regione deve ancora riscuotere gran parte dei fondi dell'agricoltura, della casa e dei trasporti.

Deve essere più attentamente valutata la opportunità delle cancellazioni di impegni effettuati in passato ed eventualmente porvi rimedio con adeguata sistemazione.

Solo una revisione profonda, attenta e scrupolosa delle procedure finanziarie e una rivalutazione della legislazione vigente possono impedire il riformarsi delle passività pregresse e degli impegni che la Regione non potrà più mantenere se resteranno come oggi diffusi e articolati,

REGIONE PUGLIA

- 4 -

spesso integrando o sostituendo l'intervento statale.

E questo resta tutto da fare, perchè necessita di apporti scientifici esterni, che non hanno potuto essere assicurati non avendo ottenuto i provvedimenti all'uopo adottati il visto di legittimità.

Come resta tutto da ripensare il rapporto con gli Enti strumentali, che sono fonte di grande preoccupazione anche e soprattutto di natura finanziaria per i possibili riflessi sulle casse della Regione.

Anche l'organizzazione della Ragioneria deve essere ulteriormente e decisamente migliorata, non potendosi più basare sullo spirito di sacrificio di alcuni, certo molto apprezzabile ma evidentemente insufficiente, mentre non si può far fronte neanche quantitativamente alla carenza di personale.

Altrimenti non si potrà mai realizzare il controllo di gestione, il bilancio per progetti nè quindi il salto di qualità che dovrebbe garantire l'efficienza e l'ef-

REGIONE PUGLIA

- 5 -

ficacia dell'azione dell'istituzione regionale.

In coerenza con l'impostazione delineata il Bilancio di Previsione 1990 si propone anzitutto di coprire tutte le spese rigide obbligatorie (funzionamento organi, uffici, rimborso prestiti, sistemazione delle passività pregresse) oltre che i fondi di riserva, globali per leggi in corso di approvazione e capitoli relativi ai residui passivi perenti.

Il fondo globale per la dotazione finanziaria dei disegni o delle proposte di legge è comunque accompagnato da un elenco preciso di leggi in corso di adozione, per non aggravare la già pesante realtà legislativa, vanificando in questo modo il disegno della revisione e riduzione della legislazione vigente.

La copertura delle spese rigide così intese assorbe tutte le risorse libere e buona parte dell'avanzo presunto che può applicarsi al Bilancio 1990, essendo stato rigorosamente calcolato nella misura 719 miliardi.

REGIONE PUGLIA

- 6 -

Vengono così assorbiti 82 miliardi tratti dai fondi statali sulle Leggi nn° 752 e 457 ed utilizzati per fronteggiare le rate 90 del consolidamento del debito verso le banche in materia di credito agrario e di credito fondiario edilizio. - Allegate tabelle A e B -

Le tabelle evidenziano bene lo sforzo di massimo contenimento della espansione della spesa di funzionamento, peraltro sempre più difficile se non affrontato già dal prossimo futuro con strumenti anche normativi adeguati, non ultimo la delega di funzioni amministrative agli Enti Locali.

Anche in presenza di una realtà così difficile e amara non si poteva immaginare di azzerare ancora per un anno le capacità di spesa dei settori operativi, le cui esigenze minime coperte si riportano di seguito:

Agricoltura:

L'operazione di consolidamento impegna quasi 25 miliardi dei fondi della 752, ma la nuova spesa in agricoltura non è

REGIONE PUGLIA

- 7 -

falciata perchè garantita da una quota rilevante del nuovo programma di investimenti riferito alla seconda tranche dei programmi regionali di sviluppo e da una quota significativa dei fondi strutturali.

Resta in gran parte finanziata con le risorse libere la spesa relativa al concorso per oltre 45 miliardi delle rate di interessi su prestiti agrari.

Sanità:

La spesa sanitaria è interamente coperta dalle quote di fondo sanitario assegnata alla Regione.

Edilizia Residenziale Pubblica ed Urbanistica :

I fondi della Legge 457 coprono la rata di consolidamento e parte di quella corrente per il rimborso alle banche delle operazioni di credito edilizio. Vengono finanziati alcuni capitoli di particolare significato (Contributi formazione strumenti urbanistici e finanziamento piano urbanistico).

REGIONE PUGLIA

- 8 -

Il recupero dei centri storici, ancora non attivato, deve costituire l'intervento di forte qualità da realizzare nel prossimo futuro.

Trasporti:

Vengono coperti, in termini pluriennali, le passività pregresse delle società pubbliche di trasporto comprese quelle delle gestioni in precario, pari a poco meno di 100 miliardi. La rata 1990 si carica per il 40% sulla quota del Fondo Nazionale Trasporti e per il 60% sulle risorse libere. Con la legge di accompagnamento alla legge di Bilancio viene adeguata la normativa vigente alle necessità di impedire il riformarsi di passività pregresse.

Servizi Sociali - Lavoro - F.P. - Emigrazione - Cooperazione:

E' mantenuto l'impegno di incrementare la spesa per l'esercizio delle funzioni da parte dei Comuni. Sono stati inoltre doverosamente dotati i Capitoli di Spesa per gli interventi a favore degli Enti che svolgono attività di promozione nel-

REGIONE PUGLIA

- 9 -

l'ambito dei servizi sociali e le associazioni protette a diffusione nazionale. Gli impegni residui della Legge 9/85 sono coperti anche con apposite assegnazioni ex Legge 64. La quota parte della Regione a favore della Formazione Professionale per l'accesso alle fonti comunitarie è pari a 75 miliardi, senza incremento rispetto al 1989, cui bisogna aggiungere la copertura delle passività pregresse che ammontano a 23 miliardi. Più che mai indispensabile si segnala l'esigenza di una forte azione riformatrice del Settore, senza la quale la Formazione Professionale rischia di ridursi alla lunga ad una spesa obbligata e crescente senza ritorni per il mondo produttivo pugliese. Anche nei settori della emigrazioni e della cooperazione vengono riasicurati sufficienti margini di operatività.

Artigianato - Industria - Commercio:

L'artigianato è materia di competenza primaria della Regione e non sarebbe stata ulteriormente giustificata la drastica

REGIONE PUGLIA

- 10 -

contrazione delle risorse assegnate. Risultano perciò dignitosamente dotati i fondamentali strumenti di spesa. Anche l'industria e il commercio registrano una ritrovata possibilità operativa.

Turismo - Sport - e Caccia:

Settore di importanza strategica il turismo trova nel Bilancio di Previsione 1990 l'opportunità di programmare interventi di buona consistenza sulla base della L.R. 12/89. Per la caccia e lo sport vengono riproposti gli stanziamenti 1989.

Cultura e Pubblica Istruzione:

Sono riconfermati gli stanziamenti 1989, che alla luce di recenti analisi sembrano soddisfare le esigenze consolidate dei Comuni. Quasi tutti gli interventi culturali sono oggetto del D.D.L. di riforma che non ha ancora concluso il suo iter e che deve trovare sollecita approvazione oltre che trovare adeguato finanziamento nell'apposito fondo globale.

REGIONE PUGLIA

- 11 -

Lavori Pubblici:

La ritrovata operatività degli interventi a favore dei Comuni sia pure in misura non pari rispetto agli impegni del passato, era esigenza molto viva e sentita. Anche per i lavori pubblici si pone però una radicale revisione della legislatura vigente, soprattutto avendo di mira l'ormai insostenibile "scoperto annuale", nei confronti della cassa DD. PP..

(Allegata tabella C)

La copertura degli impegni indicati nella proposta di Bilancio è assicurata dalle seguenti previsioni d'entrate: (tabella D)

L'ulteriore irrigidimento del Bilancio dovrebbe essere una conseguenza solo temporanea, fino cioè alla approvazione del D.D.L. sulla riforma della finanza regionale.

REGIONE PUGLIA

- 12 -

Con il Bilancio di Previsione 1990 trova finalmente copertura finanziaria la L.R. 7/87, grazie alla parziale utilizzazione di mutui contratti fino al 1986, per la parte di essi che non era stata ancora erogata.

Tabella A

CAP. 1150010 £. 40.000.000.000

CAP. 1150012 £. 24.958.000.000

CAP. 1150030 £. 5.000.000.000

EDILIZIA RESIDENZIALE

Tabella B

STANZIAMENTI DI COMPETENZA E DI CASSA RELATIVI A SPESE PER ULTERIORI PROGRAMMI DI SVILUPPO (art. 10 - lett. b) Legge 335/76

CAPITOLO	COMPETENZA	C A S S A	FINANZIAMENTO		DESCRIZIONE CAPITOLO
			ASSEGNAZIONI STATALI		
			CAPITOLO ENTRATA	IMPORTO	
1120034 p.	51.778.792.236	51.778.792.236	2057000	64.703.000.000	Assegnazione fondi dello Stato per l'edilizia convenzionata ed agevolata L.457/78
1120036	36.834.207.764	36.834.207.764	2057200	8.185.000.000	Assegnazione fondi dello Stato per edilizia convenzionata ed agevolata - Legge 25/80
			2057300	15.725.000.000	Finanziamento da parte dello Stato per nuovi programmi di edilizia agevolata - biennio 1988/89 - L.67/88 art.22
	88.613.000.000	88.613.000.000		88.613.000.000	

58

Situazione contributi 35 ennali e 20 ennali
 per la realizzazione di opere pubbliche ai
 sensi delle LL.RR. 21/1/74 n° 2 e 12/8/78
 n° 37, concorsi negli esercizi dal 1974 al
 1985 compreso - Quota di ammortamento -

Es. 1987	£.	115.000.000.000
Es. 1988	£.	119.000.000.000
Es. 1989	£.	180.000.000.000
Es. 1990	£.	224.000.000.000

(in milioni di lire)

ENTRATA

SPESA

TITOLI	Ammontare presunto dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1989	BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI CASSA	PARTI	Ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1989	BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI CASSA
		Competenza per l'anno 1990	Entrate che si prevede riscuoteranno nell'es.1990			Competenza per l'anno 1990	Pagamenti che si prevede di effettuare nell'es.1990
TITOLO I Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art.8 della Legge 16 maggio 1970 n. 281.	5.583	4.898.090	4.477.919	PARTE I OBIETTIVI FUNZIONALI	1.167.048	1.268.635	2.795.223
TITOLO II Entrate derivanti da contributi e assegnazioni dello Stato in genere da trasferimento di fondi dal bilancio statale, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione.	2.996.047	1.848.873	4.833.053	PARTE II OBIETTIVI OPERATIVI	1.841.458	5.333.913	7.182.860
TITOLO III Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da enti e aziende regionali.	47.774	13.640	61.414	PARTE III RIMBORSO DI PRESTITI	100.707	725.566	827.274
TITOLO IV Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti.	9.317	78.460	87.777				
TITOLO V Entrate derivanti da tributi, prestiti e altre operazioni creditizie.	479.952	380.000	610.080				
TOTALE PARZIALE	3.538.673	7.219.063	10.070.243		3.109.213	7.688.114	10.805.357
TITOLO VI Entrate per contabilità speciali.	772.103	5.698.804	6.335.907	PARTE IV CONTAB. SPECIALI	120.063	5.698.804	5.593.116
TOTALE Presunto saldo finanziario positivo alla chiusura dell'esercizio 1989 applicato al presente bilancio.	4.310.776	12.917.867	16.406.150	PRESUNTA GIACENZA DI CASSA ALLA CHIUSURA DEL- L'ESERC. 1990	3.229.276	13.386.918	16.398.473
		469.051					7.677
TOTALE	4.310.776	13.386.918	16.406.150		3.229.276	13.386.918	16.406.150

164

REGIONE PUGLIA

D.D.L. "Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 e bilancio pluriennale 1990 - 1992".

°_°_°_°_°

ART. 1

(Stato di previsione dell'Entrata e della Spesa)

1 - Il totale generale dell'entrata della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 è approvato in Lire 13.386.918.655.993 in termini di competenza e in Lire 16.406.149.658.161 in termini di cassa.

2 - Il totale delle spese della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1990 è approvato in Lire 13.386.918.655.993 in termini di competenza e in Lire 16.398.473.013.633 in termini di cassa.

3 - Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione delle quote dei tributi erariali attribuiti dallo Stato alla Regione, nonché di ogni altra somma e proventi dovuti per l'anno 1990, sulla base dello stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

4 - E' autorizzata l'assunzione degli impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990 annesso alla presente legge.

REGIONE PUGLIA

5 - E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1990 in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n° 17 del 30.5.1977 "Norme sulla contabilità regionale".

6 - La Giunta Regionale è tenuta a presentare al Consiglio la relazione sulla gestione della spesa e sul fabbisogno di cassa al 30 giugno di ogni anno entro lo stesso termine.

ART. 2

(Quadro generale riassuntivo)

1 - E' approvato il quadro riassuntivo del Bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1990 di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge.

ART. 3

(Bilancio pluriennale)

1 - Per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi futuri è adottato e approvato l'allegato bilancio pluriennale per il triennio 1990 - 1992 (all. n.1 e n. 2)

REGIONE PUGLIA

ART. 4

(Fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine)

1 - Sono considerate obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del R.D. 18.11.1923, n.2440 e dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese descritte nell'allegato n. 3, annesso alla presente legge.

2 - La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo, al prelevamento dal Cap. 1010010 delle somme necessarie per integrare gli stanziamenti rilevatisi insufficienti compresi nell'allegato di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale.

ART. 5

(Spese di riserva per spese impreviste)

1 - La Giunta Regionale è autorizzata a disporre, con atto deliberativo, il prelevamento di somme dal Fondo per spese impreviste di cui al Cap. 1010030 e la loro iscrizione in aumento dei capitoli ai sensi dell'art. 37 della legge di contabilità regionale.

REGIONE PUGLIA

ART. 6

(Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)

- 1 - E' determinato in L. 150.000.000.000 per l'esercizio 1990 il Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa.
- 2 - Il fondo di cui al comma precedente è iscritto nello stanziamento di cassa al Cap. 1010020.
- 3 - Il prelevamento di somme dal Fondo di cui al primo comma del presente articolo e la loro iscrizione in aumento dei vari capitoli di spesa per la integrazione delle rispettive dotazioni di cassa sono disposti con delibera del Consiglio Regionale non soggetta a controllo, giusta quanto disposto dall'art. 41 della legge di contabilità regionale e dall'art. 12 della legge n. 335 del 19.5.1976.

ART. 7

(Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)

- 1 - Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite

REGIONE PUGLIA

dallo Stato ai sensi dell'art.117 della Costituzione si provvede sulla base della vigente normativa statale, finchè non sia diversamente disposto da leggi regionali.

ART. 8

(Esercizio delle funzioni delegate ed entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici)

1 - La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 1990 le variazioni occorrenti per iscrivere nell'Entrata e nella Spesa, istituendo -ove occorra- nuovi capitoli, le somme attribuite dallo Stato con assegnazioni vincolate a scopi specifici, dando alle stesse la destinazione per cui sono state assegnate, ai sensi dell'art. 43 della legge di contabilità regionale.

2 - Il piano di riparto della Spesa sanitaria è approvato dal Consiglio Regionale.

ART. 9

(Autorizzazione di spesa per leggi regionali e statali attualmente in vigore)

1 - Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio 1990, concer-

REGIONE PUGLIA

nenti leggi regionali e statali attualmente in vigore, che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviando le loro determinazioni alla legge di bilancio, sono disposte dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa di cui all'allegato stato di rpevisione della spesa stessa. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta con la legge regionale n. 17 del 30 maggio 1977 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10

(Impegni di spesa fondi a destinazione
vincolata)

1 - Per i capitoli di uscita il cui finanziamento è previsto con fondi a destinazione vincolata da parte dello Stato o della Comunità Economica Europea, l'impegno di spesa deve essere subordinato alla verifica da parte del Settore Ragioneria dell'accertamento definitivo della relativa entrata certa.

REGIONE PUGLIA

- b) le somme che la CEE attribuisce alla Regione a titolo di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;
- c) le somme che la Regione Puglia assegna alla attuazione del PIM a titolo di propria quota di partecipazione ai sensi del contratto di programma.

2 - Le somme di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma sono destinate al pagamento degli oneri derivanti dall'attuazione del PIM, ivi comprese le erogazioni di anticipi e saldi ai soggetti beneficiari, nella misura e secondo le modalità stabilite dal contratto di programma.

3 - Le somme indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma del presente articolo sono versate in un conto corrente fruttifero istituito presso il Tesoriere Regionale e gestito con le modalità previste dalla L.R. 30.5.1977, n. 17 e successive modificazioni, nonché con le procedure di cui al contratto di programma e quelle previste dalla Legge 16.4.1987, n. 183.

4 - Per le finalità di cui al presente articolo sono istituiti in entrata il Capitolo 6154900 e in uscita il Capitolo 1200180 con le descrizioni rispettivamente indicate a fianco dei precitati capitoli nel prospetto allegato n.

REGIONE PUGLIA

ART. 11

(Residui perenti)

1 - E' autorizzata l'iscrizione in appositi capitoli di spesa, in ogni obiettivo e fase operativa, della spesa per residui caduti in perenzione amministrativa, ai sensi dell'art. 71 della Legge di contabilità regionale e della L.R. n. 25 dell'11.9.1986, per gli importi che si presume possano essere reclamati dai creditori nel corso dell'esercizio 1990.

2 - Al Consuntivo per il 1989 verrà allegato uno specifico elenco dei residui perenti. L'elenco suddetto dovrà contenere i singoli impegni di spesa per ogni obiettivo e l'ammontare degli stessi.

ART. 12

(P. I. M.)

1 - La Regione Puglia, ai sensi del contratto di programma per l'attuazione del PIM-Puglia, istituisce il "Fondo speciale per l'attuazione del PIM" cui affluiscono:

a) le somme che lo Stato attribuisce alla Regione a titoli di contributi finanziari per la realizzazione del PIM;

REGIONE PUGLIA

ART. 13

1 - La Regione Puglia è legittimata a utilizzare, per le opere e le forniture di sua competenza, anche lo strumento della locazione finanziaria, così come definito nello articolo 17 della Legge 2.3.1976, n. 183 "Disciplina dell'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno".

2 - Le leggi regionali che prevedono, a favore di Enti Pubblici e di soggetti che per Statuto svolgono attività di pubblico interesse, contributi in conto capitale, sia in unica soluzione sia in quote annuali, oppure in conto mutuo, per investimenti, in beni immobili o mobili, possono operare con lo strumento della locazione finanziaria.

ART. 14

(Fondo socio-assistenziale regionale)

1 - Per l'anno 1990 i fondi per gli investimenti socio-assistenziali sono unificati in un unico capitolo del bilancio di previsione 1990 con la seguente denominazione:

"FONDO REGIONALE PER LE SPESE SOCIO-ASSISTENZIALI".

REGIONE PUGLIA

2 - Con separato e successivo provvedimento verrà riordinata la materia dei servizi socio-assistenziali sul territorio.

3 - Il fondo è ripartito tra i Comuni per le spese di gestione dei servizi socio-assistenziali, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun Comune, per i quali cessa l'obbligo del rispetto dei criteri "ex ENAOLI" ed "ex A.N.M.I.L.":

- a) 4/10 in base alla popolazione residente;
- b) 2/10 in base all'indice della disoccupazione;
- c) 2/10 in base all'indice della popolazione ultrassessantenne su quella residente;
- d) 2/10 in base all'indice della popolazione inferiore agli anni diciotto su quella residente.

ART. 15

(Programmi regionali di sviluppo - Art. 44 T.U.
Leggi Mezzogiorno)

1 - Le risorse previste al capitolo -parte Entrata- e al capitolo -parte Uscita- possono essere utilizzate previa deliberazione del Consiglio Regionale relativa ai Programmi regionali di Sviluppo Triennio 1987-1990 e dopo la approvazione degli stessi da parte del Ministero per

REGIONE PUGLIA

1'Intervento Straordinario nel Mezzogiorno, secondo le procedure e la normativa di cui alla legge 1 marzo 1986 n. 64.

2 - Di tali risorse la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare temporaneamente i fondi occorrenti al finanziamento delle opere previste nella deliberazione numero 606 del 13.3.1989 necessari alla risoluzione del problema dell'emergenza idrica.

3 - Per l'anno 1990 una quota delle suddette risorse verrà iscritta nella parte Spesa per il Programma di Sviluppo Regionale, ai sensi dell'art. 8 del Reg. CEE 2052/1988, a seguito dell'adozione della deliberazione di cui al 1° comma del presente articolo.

ART 16

1 - Il pagamento in conto residui sui capitoli relativi alla spesa sanitaria è subordinato alla riscossione del Fondo sanitario e, comunque, non può trovare momentanea copertura con anticipazione di cassa.

2 - I pagamenti sui capitoli di Spesa relativi alla Leg

REGIONE PUGLIA

ge 1.3.86 n. 64, al FIO e ai PIM potranno avvenire solo dopo l'incasso dei corrispondenti capitoli di entrata, senza determinare anticipazione da parte della Cassa regionale.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmissione *per numero II, III, IV e V*
liare permanente il 10 gennaio 1990